

## II

*(Atti preparatori)*

## COMMISSIONE

**Modifiche della proposta di direttiva del Consiglio per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali <sup>(1)</sup>**

*(Presentata dalla Commissione al Consiglio, in virtù dell'articolo 149, 2° comma, del trattato CEE, il 16 gennaio 1978)*

VERSIONE ORIGINALE

VERSIONE MODIFICATA

*Articolo 1**Articolo 1*

1. La presente direttiva si applica ai contratti stipulati tra un consumatore ed un commerciante nonché agli impegni unilaterali assunti da un consumatore nei confronti di un commerciante in base a trattative condotte fuori dei locali commerciali. Tali contratti sono denominati in appresso «contratti a domicilio».
2. Ai fini della presente direttiva si intende per:
  - a) «consumatore» la persona fisica che per le transazioni comprese nella presente direttiva non agisce nell'ambito di un'attività commerciale o professionale;
  - b) «commerciante» la persona fisica o giuridica che, nell'esercizio di un'attività commerciale o professionale, stipula contratti con i consumatori;
  - c) «locale commerciale» il luogo in cui un commerciante esercita stabilmente la propria attività, nonché gli stands occupati dal commerciante in fiere e mercati.

invariato

- b) «commerciante» la persona fisica o giuridica che stipula contratti con i consumatori nell'esercizio di un'attività commerciale o professionale, o qualsiasi persona che agisce in suo nome.

*Articolo 2**Articolo 2*

La presente direttiva non si applica:

invariato

- a) ai contratti per i quali l'iniziativa delle trattative emana esclusivamente dal consumatore. La ri-

<sup>(1)</sup> GU n. C 22 del 29. 1. 1977, pag. 6.

## VERSIONE ORIGINALE

chiesta di cataloghi, campioni, saggi e simili, l'invito del consumatore a rendergli visita o a fare una dimostrazione al suo domicilio, nonché la partecipazione ad una manifestazione, non sono da considerarsi iniziative in questo senso;

- b) ai contratti le cui trattative siano state condotte esclusivamente per iscritto;
- c) ai contratti stipulati in presenza di un giudice, di un notaio o di un'altra persona che è tenuta ad informare le due parti contraenti dei rispettivi diritti ed obblighi;
- d) ai contratti aventi per oggetto beni immobili o diritti su beni immobili;
- e) ai contratti che implicano il pagamento da parte del consumatore di un corrispettivo non superiore a 25 unità di conto. L'unità di conto europea è definita dalla decisione n. 3289/75/CECA della Commissione del 18 dicembre 1975.

Il controvalore in moneta nazionale da prendere in considerazione a decorrere dal 31 dicembre di ogni anno è quello dell'ultimo giorno del mese di *ottobre* precedente per il quale sono disponibili i controvalori dell'unità di conto europea in tutte le monete della Comunità.

Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione, procede ogni tre anni all'esame e, se del caso, alla revisione degli importi espressi in unità di conto nel presente paragrafo, tenendo conto dell'evoluzione della situazione economica e monetaria nella Comunità.

## Articolo 4

1. Il consumatore deve firmare di proprio pugno il contratto a domicilio.
2. Una copia del contratto deve essere consegnata al consumatore al momento della stipula o *inviata subito dopo*.

## Articolo 9

Salvo che la legge nazionale disponga il pagamento di una cauzione, al commerciante è fatto divieto di esigere dal consumatore, prima della scadenza del termine di cui all'articolo 6:

## VERSIONE MODIFICATA

- e) ai contratti che implicano il pagamento da parte del consumatore di un corrispettivo non superiore a 15 unità di conto europee. L'unità di conto europea è definita dalla decisione n. 3289/75/CECA della Commissione del 18 dicembre 1975.

Il controvalore in moneta nazionale da prendere in considerazione a decorrere dal 31 dicembre di ogni anno è quello dell'ultimo giorno del mese di *settembre* precedente, per il quale sono disponibili i controvalori dell'unità di conto europea in tutte le monete della Comunità.

Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione, procede ogni *due* anni all'esame e, se del caso, alla revisione dell'importo espresso in unità di conto nel presente paragrafo, tenendo conto dell'evoluzione della situazione economica e monetaria nella Comunità;

- f) **alla vendita di generi alimentari e di bevande da parte di fornitori che effettuano consegne regolari.**

## Articolo 4

2. Una copia del contratto deve essere consegnata al consumatore al momento della stipulazione (quattro parole soppresse).

## Articolo 9

Salvo che la legislazione nazionale disponga il pagamento di una cauzione,

## VERSIONE ORIGINALE

- a) il pagamento integrale o parziale del prezzo contrattuale o qualsiasi altro pagamento in denaro o prestazione di garanzie, oppure
- b) il rilascio di cambiali, assegni o altri effetti commerciali e di accettare simili effetti.

*Articolo 11*

Le clausole contrattuali che

- a) prevedono il pagamento di un qualsiasi indennizzo da parte del consumatore che abbia esercitato il diritto di recesso, o
- b) designano come foro competente un tribunale diverso da quello competente per legge sono nulle.

## VERSIONE MODIFICATA

- a) è fatto divieto al commerciante di esigere o di accettare dal consumatore, prima della scadenza del termine di cui all'articolo 6, il pagamento integrale o parziale del prezzo contrattuale o qualsiasi altro pagamento in denaro o prestazione di garanzie;
- b) è fatto divieto al commerciante di esigere dal consumatore, prima della scadenza del termine di cui all'articolo 6, il rilascio di cambiali, assegni o altri effetti commerciali o di accettare simili effetti.

*Articolo 11*

Le clausole contrattuali che prevedono il pagamento di un qualsiasi indennizzo da parte del consumatore che abbia esercitato il diritto di recesso sono nulle.

**Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva del Consiglio 77/799/CEE relativa alla reciproca assistenza fra autorità competenti degli Stati membri nel settore delle imposte dirette**

*(Presentata dalla Commissione al Consiglio l'8 maggio 1978)*

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che, in generale, la pratica della frode e dell'evasione fiscale conduce a perdite di bilancio e all'inosservanza del principio della giustizia fiscale e mette in pericolo l'esistenza di una sana concorrenza, pregiudicando quindi il funzionamento del mercato comune;

considerando che per lottare più efficacemente contro tale pratica è necessario rafforzare la collaborazione tra le amministrazioni fiscali all'interno della Comunità, in conformità a principi e regole comuni;

considerando che il 19 dicembre 1977 il Consiglio ha adottato la direttiva 77/799/CEE relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri nel settore delle imposte dirette<sup>(1)</sup>; che è opportuno estendere tale reciproca assistenza al settore delle imposte indirette, allo scopo non soltanto di assicurare l'accertamento e la riscossione di tali imposte ma anche di rendere più efficace l'azione sul piano delle imposte dirette;

considerando che l'estensione della reciproca assistenza si presenta come una necessità particolarmente impellente per quanto attiene all'IVA, a causa del suo carattere d'imposta generale sul consumo e della sua rilevanza nel sistema delle risorse proprie della Comunità;

<sup>(1)</sup> GU n. L 336 del 27. 12. 1977, pag. 15.